

# Bird & Bird & Patent Box

*Provvedimento attuativo art. 4 Decreto Crescita*



# Patent Box

## *Provvedimento attuativo art. 4 Decreto Crescita*

Il 30 luglio 2019 è stata pubblicata la versione definitiva del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, già pubblicato in bozza in consultazione il 17 luglio, concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box previste nell'articolo 4 del DL n. 34/2019 ( c.d. "Decreto Crescita").

Il Provvedimento, in particolare, disciplina l'opzione per l'autodeterminazione del reddito agevolabile da Patent Box e stabilisce i contenuti della documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell'Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito agevolabile.

Si chiarisce, in primo luogo, che l'opzione per determinare il reddito agevolato senza il *ruling* preventivo deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa ad ogni esercizio di validità del Patent Box, si riferisce a quel periodo di imposta ed è rinnovabile. A seguito dell'esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione relativa al periodo di esercizio dell'opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

I contribuenti che intendono autodeterminare il reddito agevolabile da Patent Box devono predisporre un documento suddiviso in due sezioni:

- Sezione A: questa sezione contiene le informazioni riguardanti l'impresa e, in particolare, quelle relative alla struttura partecipativa dell'impresa, alle operazioni con imprese associate, al modello organizzativo, alle caratteristiche del mercato di riferimento, alla catena del valore, alle funzioni e rischi, ai beni immateriali e all'attività di ricerca e sviluppo svolta.

- Sezione B: questa sezione contiene i dettagli circa i criteri di calcolo del reddito agevolabile e, in particolare, le informazioni sulla determinazione del reddito e la descrizione del metodo adottato.

È stata, inoltre, prevista esplicitamente la possibilità di integrare la documentazione con ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui sopra, al fine di coprire da sanzioni anche altri aspetti passibili di contestazione, quali la costruzione del *nexus ratio* e le modalità di tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo. Per evitare un eccessivo onere per i contribuenti, il Provvedimento ha previsto la possibilità di richiamare la documentazione predisposta ai fini dei prezzi di trasferimento, ovvero la documentazione esibita nell'ambito della procedura di *ruling* eventualmente avviata in precedenza, nel caso in cui dovessero riportare alcune delle informazioni richieste nelle due sezioni del documento.

Con specifico riferimento ai criteri di calcolo del contributo economico derivante dall'utilizzo dei beni immateriali, il Provvedimento ha chiarito che nel caso in cui il contribuente dovesse decidere per l'autodeterminazione, eventuali analisi di *benchmark* da predisporre ai fini dell'applicazione del metodo del *Residual Profit Split* per l'identificazione delle remunerazioni delle funzioni ordinarie di produzione e distribuzione, avranno validità quinquennale – come di fatto avviene nell'ambito della procedura di *ruling* – salvo cambiamenti nelle condizioni di fatto e di diritto assunte alla base delle stesse.

Sono previste, inoltre, alcune semplificazioni per le microimprese, piccole e medie imprese che potranno predisporre le Sezioni A e B di cui sopra in forma semplificata ed avranno, inoltre, la possibilità di richiedere all'Agenzia

delle Entrate la messa a disposizione di analisi di *benchmark* "standardizzate" di settore.

Il possesso della documentazione, ove comunicato, e la presentazione della stessa entro 20 giorni dall'eventuale richiesta dei verificatori, consentirà al contribuente di beneficiare della c.d. *penalty protection*, ovvero della disapplicazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

La semplificazione prevista nel Decreto Crescita è applicabile anche alle procedure di *ruling* in corso ma non ancora concluse per le quali il contribuente può scegliere di "abbandonare" il *ruling* attraverso comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate e procedere all'autonoma determinazione del reddito.

La possibilità di beneficiare della *penalty protection* attraverso la redazione di apposita documentazione è prevista anche per i contribuenti che, per gli esercizi precedenti a quello in corso al 31.12.2019, abbiano determinato in via autonoma e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile derivante dall'utilizzo indiretto di beni immateriali.



# Contatti

**Gaetano Salvioli**

Partner

Tel: +39 02 3035 6000

gaetano.salvioli@twobirds.com

**Camilla Cominelli**

Associate

Tel: +39 02 3035 6000

camilla.cominelli@twobirds.com

**Francesco Drago**

Associate

Tel: +39 02 3035 6000

francesco.drago@twobirds.com

**Carolina Mason**

Trainee

Tel: +39 02 3035 6000

carolina.mason@twobirds.com

**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.